

**G.R.A.L.E.**  
SPIN-OFF UNIVERSITARIO



**NUOVA ESTENSIONE  
DEL CATALOGO DEI  
REATI PRESUPPOSTO  
EX D.LGS. 231**

*DIRETTIVA PIF E D.LGS.  
75/2020*



**COMPLIANCE  
PROGRAMS: NUOVI  
SPUNTI DALLE LINEE  
GUIDA AMERICANE**

*US DEPARTMENT OF  
JUSTICE*



**MANCATO  
AGGIORNAMENTO DVR  
E RESPONSABILITÀ 231**

*CASSAZIONE PENALE,  
SEZ. IV, SENT. N.13575*

# NEWSLETTER

## Nuova estensione del catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha dato attuazione alla direttiva europea 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (detta direttiva PIF, protezione interessi finanziari).

Numerose le novità che ampliano il catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 al peculato, contrabbando, abuso d'ufficio, maxi-frodi IVA. Nello specifico, l'ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società, include: la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione, se commessi nel contesto di frodi internazionali (limite di evasione oltre i 10 milioni di euro e sanzione pecuniaria fino a un max di 400 quote).

Per la prima volta in ambito penale-tributario viene poi introdotta la punibilità anche del tentativo (e non solo del delitto consumato), per i reati fiscali che presentino l'elemento della transnazionalità, cui consegua un'evasione dell'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

L'ampliamento riguarda anche i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali le imprese sono chiamate a rispondere per condotte dei dipendenti: casi di peculato semplice, peculato con errore altrui e abuso d'ufficio, quando da tali condotte derivi un danno per gli interessi finanziari dell'Unione europea; sono ora fonte di responsabilità "corporate" anche i delitti di frode nelle pubbliche forniture, il reato di frode in agricoltura e il reato di contrabbando. Tra le fattispecie di corruzione sono stati inclusi i casi di sottrazione di denaro o

*D.lgs. 75/2020:  
dal 30 luglio  
pene più aspre  
per i reati a  
danno dell'UE.*

*Peculato, truffa,  
frodi.*

*Punizione anche  
del solo  
tentativo.*

utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore ai 100.000 euro e un inasprimento della pena massima, la quale è stata aumentata fino a 4 anni di reclusione.

Per maggiori informazioni, consultare la [scheda dedicata](#).

## *Compliance programs*: nuovi spunti dalle Linee Guida americane



L'introduzione in Italia della responsabilità amministrativa degli enti, a opera del D.lgs. 231/2001 ha avuto come modello principale il sistema statunitense, che a partire già dagli anni '70 riconosce la possibilità di muovere una contestazione di reato a una persona giuridica, possibilità che nel nostro ordinamento ha a lungo trovato ostacoli nell'art. 27 Cost. e nel principio «*societas delinquere non potest*».

Il documento intitolato «***Evaluation of Corporate Compliance Programs***», così come aggiornato lo scorso giugno dal US Department of Justice, fornisce indicazioni utili anche per la valutazione del Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, la cui origine nel nostro ordinamento va ravvisata proprio nei *compliance program* statunitensi.

In particolare, le Linee Guida sottolineano la necessità di valorizzare la specificità del singolo ente, evocando così la concezione sartoriale dei MOG; viene precisato che la *Criminal Division* non utilizza alcuna “*rigid formula*” d'analisi dei modelli, ponendo l'accento sulla “*particularized evaluation*” del sistema di prevenzione del rischio adottato da ciascuna società; vengono date indicazioni al *Prosecutor* per la valutazione dell'adeguatezza del *compliance program*, al cui fine risulta utile cercare di rispondere ai seguenti interrogativi: «*is the Corporation's compliance program well designed?; is the program being applied earnestly and in good faith?; does the Corporation's compliance programs work in practice?*».

1) *Is the Corporation's compliance program well designed?;*

2) *is the program being applied earnestly and in good faith?;*

3) *does the Corporation's compliance programs work in practice?;*

Ricordando come il sistema statunitense sia stato fra i principali modelli d'ispirazione per l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel nostro ordinamento (si pensi che lo stesso sistema sanzionatorio previsto dalla normativa 231 si basa sul cd. «*carrot and stick approach*»), le dettagliate indicazioni fornite nelle Linee Guida del *Department of Justice* possono costituire valide direttive anche nella valutazione (e quindi costruzione) dei MOG 231. Una rinnovata osmosi tra sistemi giuridici potrebbe infatti meglio orientare la valutazione del Modello di Organizzazione e gestione, sovente ritenuto inidoneo per il sol fatto che l'illecito sia stato effettivamente commesso, senza ulteriori indagini circa gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente ai fini della configurabilità della cd. "colpa di organizzazione".

Per un'analisi più approfondita, si rimanda a [grale.it](http://grale.it).

## Mancato aggiornamento DVR e responsabilità 231: la Cassazione

In tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/01, si segnala la sentenza della **Cassazione penale, Sezione IV, 5 maggio 2020, n. 13575** sul mancato aggiornamento del Documento di valutazione del rischio.



### **AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ.**

*Dichiarata l'estinzione del reato contestato alla persona fisica per intervenuta prescrizione, la Corte, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. B) D. lgs. 231/01, ha accertato la responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.*

In ipotesi di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il **vantaggio** di cui all'art. 5, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. Nel caso di specie, l'imposizione di ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, determinava un aumento della produttività a scapito della sicurezza dei lavoratori. Ai fini della responsabilità 231 assume rilievo l'**omessa adeguata previsione di un modello organizzativo adeguato**, ove rientra anche la mancata formazione dei dipendenti.

**NESSO CAUSALE.** La Corte ha riconosciuto che l'infortunio del lavoratore è stato determinato dall'**omesso utilizzo di idonei guanti** ad alta protezione termica e dal mancato compimento di una specifica procedura tesa a evitare incidenti di quel tipo. Il rischio di ustioni in capo ai dipendenti era stato individuato nel DVR, ma l'imputato non aveva fornito ai lavoratori strumenti idonei, consegnati solo successivamente all'incidente e alle disposizioni dell'USL al riguardo. Inoltre, l'infortunio era dovuto anche all'**omessa adeguata formazione** dei lavoratori, all'**omessa indicazione nel DVR dei rischi** e delle **modalità per farvi fronte**.

**ELEMENTO SOGGETTIVO.** L'evento verificatosi era **prevedibile e prevenibile** in considerazione di progressi analoghi incidenti

verificatisi, di molteplici carenze in tema di sicurezza dei lavoratori circa la dotazione dei guanti ad alta protezione termica e del libretto di istruzione del macchinario, della mancanza di formazione e informazione dei lavoratori, del tardivo aggiornamento del DVR attuato solo in seguito all'accadimento in esame e dell'omesso controllo circa la prassi scorretta seguita dagli operai.

Per un'analisi più dettagliata della sentenza in esame e delle altre novità, visita [grale.it](http://grale.it).